



**CONSOLATO GENERALE D'ITALIA
GEDDA**

Prot. 494 del 24/07/2018

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL'AVVISO PUBBLICO DEL BANDO DI GARA PER L'ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' CONNESSE AL RILASCIO DEI VISTI DI INGRESSO IN ITALIA DEL 19.06.2018

LA CONSOLE GENERALE

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. n.50/2016;

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, artt.2, 32, 33 e 40;

VISTA la legge 24/12/2007, n.244;

VISTA la legge n. 241 del 7/08/1990 così come modificata dalla legge 11/02/2005, n.15 e dal D.L.14/03/2005, n.35 convertito con modificazioni dalla Legge del 14/05/2005, n.80;

VISTO l'avviso pubblico del Bando di gara per l'esternalizzazione di servizi relativi allo svolgimento di attività connesse al rilascio dei visti di ingresso in Italia del 19.06.2018.

DATO ATTO che, all'esito di un ulteriore esame operato dall'Amministrazione, sono emersi rifiuti e inesattezze negli atti di gara;

DATO ATTO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di autotutela in quanto non è ancora intervenuta aggiudicazione definitiva, né è pervenuta a tutt'oggi alcuna offerta;

RILEVATO CHE "l'aggiudicazione provvisoria ha natura di atto endoprocedimentale, inserendosi nell'ambito della procedura di scelta del contraente come momento necessario ma non decisivo, atteso che la definitiva individuazione del concorrente cui affidare l'appalto risulta cristallizzata soltanto con l'aggiudicazione definitiva; pertanto, versandosi ancora nell'unico procedimento iniziato con l'istanza di partecipazione alla gara e vantando in tal caso l'aggiudicato provvisorio solo una aspettativa alla conclusione del procedimento, non si impone la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela. (Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 08/03/2011 n.1446)"

RILEVATO CHE " la Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vanno all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze si fatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliamo la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio di procedimento, come disposto



dall'art.13, primo comma. Della L. n. 241 del 1990" (Consiglio di Stato, Sezione 3 , Sentenza 1 agosto 2011, n.4554);

RILEVATO CHE " la Pubblica Amministrazione conserva indiscutibilmente anche in relazione ai procedimenti di gara per la scelta del contraente il potere di annullare o revocare in via di autotutela il bando e le singole operazioni di gara, quanto i criteri di selezione si manifestano come suscettibili di produrre effetti indesiderati o comunque illogici tenendo quindi conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse" (Cons. St. Sez. V,7 giugno 2013 n. 3125);

DATO ATTO della sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all'annullamento eche, nella valutazione comparata degli interessi coinvolti quello della pubblica Amministrazione, per quanto sopra esplicitato, è superiore a quello dei concorrenti coinvolti nell'azione amministrativa di annullamento d'ufficio;

DATO ATTO che il Consolato Generale d'Italia a Gedda provvederà al più presto ad indire una nuova Gara, rettificata e integrata sulla base delle evidenze sopra espresse;

RITENUTO quindi necessario e opportuno procedere all'annullamento in via di autotutela della provvisoria, ai sensi e per gli effetti dell'art.21 nonies della Legge 241/90 e s.m.i;

IN ASSENZA di posizioni giuridiche consolidate;

DECRETA

Per quanto esposto in narrativa e parte integrante del presente dispositivo:

1. Di annullare d'ufficio e in autotutela, per i motivi in premessa, la procedura del Bando di gara per l'esternalizzazione di servizi relativi allo svolgimento di attività connesse al rilascio dei visti di ingresso in Italia del 19.06.2018.
2. Di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento all'Albo Consolare e nella sezione Amministrazione Trasparente;
3. Di informare tutte le Aziende interessate, direttamente e formalmente del contenuto del presente provvedimento;
4. Di indire al più presto una nuova Gara, rettificata ed integrata sulla base delle evidenze sopra espresse.

Gedda, 24 luglio 2018



LA CONSOLE GENERALE

Elisabetta Rossi